

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4293

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

Presentato il 19 settembre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con la decisione 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito l'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Tale istituzione era stata decisa dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, primo Consiglio europeo straordinario, riservato esclusivamente alle questioni relative al settore della giustizia e degli affari interni.

Il Trattato di Nizza, sottoscritto il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003, reso esecutivo dalla legge n. 102 del 2002, ha, nel frattempo, modificato gli articoli 29 e 31 del Trattato sull'Unione europea, inserendo nel diritto primario dell'Unione un riferimento

espresso all'Eurojust, quale strumento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, ed ai compiti della stessa.

Mediante l'istituzione dell'Eurojust, il Consiglio dell'Unione europea ha inteso dare una risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.

Essa è istituita quale organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica e composto da un membro na-

zionale, magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia avente pari prerogative, distaccato da ciascuno degli Stati membri.

Compiti dell'unità sono quelli di dare impulso e migliorare il coordinamento e di migliorare la cooperazione, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in relazione alle indagini ed azioni penali relative alle gravi forme di criminalità e reati, rientranti nell'ambito della sua competenza, che interessino almeno due di tali Stati, nonché di assistere le autorità nazionali per migliorare l'efficacia delle medesime indagini ed azioni penali.

L'ambito di competenza generale dell'Eurojust, definito dall'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI, ricomprende, oltre a tutte le forme di criminalità ed ai reati per i quali l'Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento (la competenza dell'Europol, inizialmente prevista, dall'articolo 2 della convenzione Europol del 26 luglio 1995, in relazione al traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani ed al traffico di autoveicoli rubati, commessi da organizzazioni criminali, nonché al terrorismo, può infatti essere estesa ad altre forme di criminalità, tra quelle indicate nell'allegato alla convenzione, con una deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità), la criminalità informatica, la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea, il riciclaggio, la criminalità ambientale, la partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, e gli altri reati perpetrati in relazione a tali forme di criminalità.

Per lo svolgimento dei propri compiti, la decisione 2002/187/GAI, attribuisce all'Eurojust una serie di poteri, esercitati per il tramite del collegio dell'Eurojust, composto di tutti i membri nazionali, di cui all'articolo 10 della decisione o per il tramite del membro nazionale, che agisce, in tale ipotesi, solo o con altri membri nazionali interessati, in nome e per conto

dell'Eurojust (articoli 6 e 7 della decisione 2002/187/GAI).

Con riferimento, in particolare, al quadro dei poteri esercitati dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 6 della decisione, si è posto il problema della natura giuridica degli stessi.

Da una disamina dei medesimi, emerge come essi si traducano, essenzialmente, in poteri di impulso dell'attività di indagine o dell'azione penale, di stimolo del coordinamento delle indagini e, in particolare, di stimolo della istituzione, a tale fine, di una squadra investigativa comune, di sollecitazione a fornire le informazioni che siano necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni; poteri tutti esercitabili mediante una richiesta alle autorità giudiziarie competenti di una valutazione a riguardo — richiesta di valutare se avviare un'indagine od un'azione penale, se porre in essere un coordinamento fra di esse, se istituire una squadra investigativa comune, se comunicare le informazioni necessarie —, priva tuttavia, come chiaramente emerge, di qualsiasi carattere vincolante e di qualsiasi potere di direttiva in capo al membro nazionale nei confronti dell'autorità giudiziaria, che potrà dunque liberamente valutare se darvi o meno seguito.

A ciò vanno aggiunte le funzioni di assicurare l'informazione reciproca delle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza, quella di fornire assistenza, su loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati per assicurare l'ottimale coordinamento delle indagini e delle azioni penali, quella di prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le medesime autorità, quella di trasmettere richieste di assistenza giudiziaria emananti da un'autorità competente di uno Stato membro che richiedano, ai fini di una esecuzione coordinata, l'intervento dell'Eurojust.

Si tratta dunque di poteri di stimolo, sollecitazione ed impulso nei confronti delle autorità giudiziarie competenti, oltre che di generica assistenza delle stesse, per il conseguimento delle finalità dell'Eu-

rojost che — e la considerazione vale in particolare per quelli tra essi finalizzati al coordinamento delle indagini — per l'assenza di qualsiasi potere coercitivo, come pure di qualsiasi potere di direttiva nei confronti delle autorità giudiziarie medesime, chiamate solo a valutare se dar corso alle sollecitazioni ed impulsi ricevuti o se, invece, rifiutare liberamente di darvi seguito — ed in ciò i poteri del membro nazionale come pure, come meglio si dirà, dello stesso collegio dell'Eurojust, in materia di coordinamento delle indagini, differiscono profondamente ed ontologicamente da quelli di direttiva e di intervento diretto, « in appoggio » o « in applicazione », attribuiti, nell'ambito dell'ordinamento nostrano, alla Direzione nazionale antimafia —, non possono, in tutta evidenza, essere considerati di natura giudiziaria, ma risultano piuttosto collocarsi, pur presentando punti di interazione e contatto con l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, di funzioni di tale natura, sul piano dell'esercizio di funzioni propriamente amministrative.

Ed a conclusioni non diverse, quanto alla natura giuridica dei poteri conferiti nei riguardi delle autorità giudiziarie degli Stati membri, deve pervenirsi con riferimento ai poteri attribuiti, dall'articolo 7 della decisione, al collegio dell'Eurojust.

Tali poteri del collegio si configurano infatti come poteri di formulare richieste motivate alle autorità giudiziarie degli Stati membri, richieste di oggetto analogo a quello delle richieste di valutazione che possono essere formulate, nei confronti delle medesime autorità giudiziarie, dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 6 della decisione e che da queste ultime differiscono non in quanto ad esse sia attribuito un qualsiasi carattere vincolante o coercitivo, carattere di cui sono del tutto prive, ma solo per il fatto di determinare, in capo all'autorità giudiziaria destinataria, che resta pienamente possibilitata a non darvi seguito, un obbligo di motivazione nel caso di mancato accoglimento delle stesse. Ciò peraltro, sempre che non ricorrano le ipotesi di esclusione di tale

obbligo di motivazione previste dall'articolo 8 della decisione.

Del resto che l'Eurojust non possa essere configurata quale organo di natura giudiziaria trova conferma, oltre che nella portata dei poteri ad essa conferiti di cui si è detto, anche nella previsione, risultante sia dal preambolo che dall'articolato della decisione, secondo la quale la Commissione, che è organo politico, « è pienamente associata ai lavori dell'Eurojust » concernenti sia le « questioni generali », sia « quelle che rientrano nella sua competenza ».

Il quadro della disamina dei poteri spettanti al membro nazionale alla stregua della decisione istitutiva dell'Eurojust non potrebbe tuttavia dirsi completo senza che sia presa in considerazione la previsione dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione medesima, in virtù della quale « Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale ».

Si tratta qui di poteri che il membro nazionale verrebbe chiamato ad esercitare non in nome e per conto dell'Eurojust, come avviene per i poteri ad esso immediatamente conferiti dalla decisione, ai sensi dell'articolo 6 della stessa, ma in proprio nome e per conto del proprio Stato membro, in virtù del conferimento operato da ciascuno Stato membro ai sensi della previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, in considerazione.

Il conferimento al membro nazionale dei suddetti poteri, che l'articolo 9, paragrafo 3, della decisione, espressamente qualifica come giudiziari, appare tuttavia configurarsi non in termini di obbligatorietà per gli Stati membri, ma piuttosto in termini di esercizio di una facoltà degli stessi, che potranno quindi non solo definirne variamente la portata e l'efficacia più o meno estese, ma anche decidere di non conferire tali poteri al proprio membro nazionale.

Facendo uso di tale facoltà, l'Amministrazione della giustizia non ha ritenuto di conferire al membro nazionale italiano poteri giudiziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione, sia con riferimento ai poteri esercitabili nel territorio italiano, sia con riferimento a quelli esercitabili, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale, nei confronti di autorità giudiziarie straniere.

L'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull'Unione europea, stabilisce espressamente che le decisioni sono strumenti giuridici vincolanti ma non hanno efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati membri.

L'articolo 42 della decisione istitutiva prevede poi che «Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003».

Da ciò la necessità, cui il presente disegno di legge intende fornire risposta, di assicurare, da un canto, l'efficacia della decisione nell'ordinamento interno e, d'altro canto, di conformare alla stessa la legislazione nazionale, disciplinando non solo alcuni aspetti attinenti all'esercizio dei poteri del membro nazionale e del collegio dell'Eurojust, nei termini sopra precisati, ma anche aspetti ulteriori quali quello dei requisiti e modalità di nomina del membro nazionale, della durata del suo mandato e del trattamento economico ad esso attribuito (gli articoli 2, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione, demandano infatti agli ordinamenti nazionali la determinazione delle modalità del distacco del membro nazionale presso l'Eurojust e la definizione del suo statuto), dei corrispondenti aspetti relativi agli assistenti del membro nazionale previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, dei poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti dalla decisione al membro nazionale strumentalmente all'esercizio dei suoi poteri di coordinamento delle indagini, delle modalità di nomina di un giudice ai fini dell'inserimento dello stesso nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di

controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione per il controllo della attività dell'Eurojust in materia di trattamento dei dati personali, della designazione dei corrispondenti nazionali dell'Eurojust previsti dall'articolo 12 della decisione.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità generale dell'intervento normativo, volto a dare attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust. Ciò al fine di ribadire immediatamente gli obiettivi, pur già risultanti dal titolo e di facilitarne la lettura.

L'articolo 2 delinea, in primo luogo, il procedimento di nomina del membro nazionale ed i requisiti per la stessa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, secondo il quale «l'Eurojust è composta di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative» e dell'articolo 9, paragrafo 1, primo periodo, della stessa, secondo il quale «I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto».

Quanto ai requisiti per la nomina si è previsto che il membro nazionale sia un giudice o un magistrato del pubblico ministero, che esercita funzioni giudiziarie o fuori del ruolo organico della magistratura (il riferimento, operato dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, ai funzionari di polizia con pari prerogative, intendeva tenere conto delle esigenze di quegli Stati membri, in particolare di *common law*, che attribuiscono a tali funzionari competenze in materia di cooperazione giudiziaria), con almeno venti anni di anzianità di servizio. Tale soglia di anzianità costituisce un primo, generale, requisito di esperienza professionale, ritenuto necessario, e sufficiente, per l'assolvimento delle rilevanti e delicate funzioni che il membro nazionale, come tale e come membro del collegio dell'Eurojust, è chiamato a svolgere.

Quanto al procedimento di nomina del membro nazionale, lo stesso è stato concepito secondo un meccanismo di concertazione tra il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura — meccanismo già seguito per la nomina, resasi necessaria in virtù dell'urgenza determinata dalla intervenuta operatività dell'unità Eurojust, del membro nazionale attualmente in carica —, che, tenuto conto, da un canto, delle funzioni propriamente amministrative svolte dal membro nazionale e, d'altro canto, dei punti di interazione e contatto esistenti tra lo svolgimento di tali funzioni e l'esercizio di funzioni giudiziarie, fosse in grado di salvaguardare, un un'ottica di leale collaborazione istituzionale, le prerogative sia ministeriali che consiliari in materia.

La procedura di nomina è stata quindi strutturata secondo il seguente *iter*: sottoposizione, da parte del Ministro della giustizia — che avrà, previamente, provveduto ad interpellare i magistrati, acquisendone la disponibilità alla nomina ed i *curricula* — al Consiglio superiore della magistratura, di una rosa di candidati nell'ambito della quale il Ministro provvederà ad effettuare la nomina; autonoma valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle candidature ad esso sottoposte dal Ministro e trasmissione di tali valutazioni al Ministro medesimo; nomina del membro nazionale con decreto del Ministro della giustizia, che provvederà a richiedere, sulla scorta della stessa, al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, alternativamente, qualora si tratti di magistrato già fuori del ruolo organico, a comunicare al Consiglio la propria designazione.

L'articolo 2, al comma 3, attribuisce poi al Ministro della giustizia, il potere di indirizzare al membro nazionale, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

Tale potere di direttiva del Ministro della giustizia trova fondamento, oltre che nel generale potere del Ministro, di ema-

nazione di direttive generali per lo svolgimento di una attività di cui si è già sopra evidenziata la natura eminentemente amministrativa, anche, e deve ritenersi principalmente, nella responsabilità politica che consegue allo svolgimento di attività nell'ambito di organismi sopranazionali che, come l'Eurojust, costituiscono pur sempre espressione e strumento di rapporti tra Stati.

L'articolo 3 disciplina il procedimento ed i requisiti per la nomina degli assistenti del membro nazionale previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, al fine di coadiuvare il membro medesimo nell'esercizio delle sue funzioni.

Quanto al numero di tali assistenti, che la decisione prevede in uno, salva la possibilità, in caso di necessità e previo accordo del collegio dell'Eurojust, di ulteriori nomine, si è stabilito, sia in relazione alle effettive necessità di assistenza di cui prevedibilmente abbisognerà il membro nazionale, sia in relazione ad esigenze di limitazione e quantificazione della spesa relativa al trattamento economico degli stessi, di prevedere la possibilità di nomina, previo accordo del collegio, di un numero massimo di tre assistenti.

Nel silenzio della decisione in ordine ai requisiti richiesti per la nomina ad assistente del membro nazionale, si è stabilito che la nomina degli stessi possa avvenire tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale oppure tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.

Tali requisiti appaiono infatti in grado di garantire che le persone chiamate ad assistere il membro nazionale e, eventualmente, come consentito dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, con disposizione riportata nell'articolo in esame, a sostituirlo, siano provviste della necessaria competenza ed esperienza. Il mancato conferimento di poteri giudiziari al membro nazionale lascia aperta la possibilità che anche l'assistente nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia possa esser chiamato a sostituire il mem-

bro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

La procedura di nomina prevede, nell'ipotesi in cui l'assistente sia designato tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, un *iter* analogo a quello previsto per la nomina del membro nazionale. Nel caso di assistente nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia, la nomina avverrà invece mercè l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia; del dirigente nominato è previsto il collocamento fuori ruolo.

L'articolo 4 stabilisce in quattro anni, prorogabili per non più di due anni, la durata dei mandati del membro nazionale e dei suoi assistenti.

Tale termine appare rispondere all'esigenza, resa esplicita dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, della decisione, che la durata del mandato del membro nazionale, la cui determinazione è demandata, dalla disposizione citata, agli Stati membri di origine, sia « tale da permettere il buon funzionamento dell'Eurojust »; esso appare infatti consentire al membro nazionale — ed ai suoi assistenti — quelle continuità di azione e maturazione di competenza ed esperienza nel ruolo, che costituiscono le condizioni per il conseguimento dell'obiettivo ultimo, fissato dalla decisione, di permettere il buon funzionamento dell'Eurojust.

Il comma 2 dell'articolo in esame, determina poi il trattamento economico del membro nazionale e dei suoi assistenti, in conformità con quanto previsto nel preambolo della decisione, ove si precisa che l'unità Eurojust è « finanziata a carico del bilancio dell'Unione europea, ad eccezione degli stipendi e degli emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine ».

A riguardo è prevista la corresponsione al membro nazionale ed ai suoi assistenti, che mantengono, per il resto, il proprio trattamento economico complessivo, di una indennità accessoria, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, pari, rispettivamente, a quella percepita dal

primo consigliere di delegazione e dal primo segretario di delegazione.

L'articolo 5 definisce l'ambito dei poteri del membro nazionale dell'Eurojust.

La disposizione è costruita mediante un rinvio, operato al comma 1, ai poteri conferiti al membro nazionale dall'articolo 6 della decisione istitutiva, al fine di assicurare l'efficacia della stessa, anche sul punto, nell'ordinamento interno.

Si è ritenuto tuttavia opportuno, anche ai fini di una migliore ed immediata conoscibilità dei poteri medesimi, esplicitarne la portata, mediante una espressa menzione degli stessi al comma 2 dell'articolo in esame.

Accanto ai poteri contemplati dall'articolo 6 della decisione istitutiva, si è aggiunta la previsione della possibilità, contemplata dall'articolo 13, paragrafo 12, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, della partecipazione del membro nazionale alle attività di una squadra investigativa comune, con funzioni, tuttavia, non direttamente investigative, ma di assistenza alla stessa.

Anche tale ulteriore funzione del membro nazionale, non contemplando lo svolgimento diretto di attività investigativa da parte dello stesso, ma lo svolgimento di mere funzioni di assistenza alla squadra investigativa comune, non riveste, così come i poteri previsti dall'articolo 6 della decisione istitutiva, natura giudiziaria.

L'articolo 6 definisce l'ambito dei poteri del collegio dell'Eurojust.

In relazione a tali poteri si è preferito, peraltro, procedere ad un mero rinvio all'articolo 7 della decisione istitutiva, che ne contiene l'espressa elencazione.

L'articolo 7 disciplina i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale.

L'accesso alle informazioni giudiziarie da parte del membro nazionale, e dell'Eurojust nel suo complesso, costituisce infatti un presupposto essenziale per il buon funzionamento dell'organismo.

L'efficacia con la quale l'Eurojust eserciterà le funzioni, specie quelle di coordi-

namento delle indagini, che le sono attribuite, dipenderà, in effetti, dal presupposto che le vengano trasmesse le necessarie informazioni relative alle indagini ed alle azioni penali intraprese dalle autorità nazionali nell'ambito delle sue competenze.

La decisione istitutiva dedica varie disposizioni a tale aspetto.

L'articolo 13 prevede, in particolare, che «Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente all'articolo 5».

Sulla scorta di tali premesse, logiche oltre che testuali, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo in esame, prevede che il membro nazionale possa richiedere e scambiare con le autorità giudiziarie competenti, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi.

Tale disposizione è appunto volta ad assicurare, anche in deroga al segreto istruttorio eventualmente esistente, la circolazione di informazioni scritte tra le autorità giudiziarie in ordine ai procedimenti di rispettiva competenza, evitando la frammentazione delle stesse e la mancanza di coordinamento tra i procedimenti che ne conseguirebbe.

I poteri del membro nazionale in materia sono stati peraltro limitati alla richiesta di informazioni relativamente ai procedimenti ed al contenuto di atti degli stessi, con esclusione della possibilità, per il membro medesimo, di richiedere all'autorità giudiziaria direttamente copie di atti del procedimento.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame, dà invece attuazione alla previsione dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione istitutiva, consentendo al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché nei regi-

stri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro.

Tale accesso, consentito ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Eurojust, costituisce anch'esso un presupposto per la creazione di stabili coordinamenti tra le indagini rientranti nell'ambito di competenza dell'Eurojust.

Al fine di costruire in modo corretto il rapporto tra i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale, nell'ambito delle funzioni propriamente amministrative ad esso spettanti, dal comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo in esame e l'autorità giudiziaria, si è concepito un sistema in cui i suddetti poteri sono esercitati mediante una richiesta all'autorità giudiziaria competente, la quale potrà, nel provvedere a riguardo, qualora ravvisi motivi ostativi al suo accoglimento, opporre un diniego all'accesso.

In particolare, nella fase delle indagini preliminari, sulla richiesta del membro nazionale provvederà il pubblico ministero il quale, qualora ravvisi motivi ostativi all'accoglimento, la trasmetterà, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari, che provvederà con decreto motivato. Nelle fasi successive a quella delle indagini, competenti a provvedere, con decreto motivato e previa acquisizione del parere del pubblico ministero, saranno, rispettivamente, il giudice per l'udienza preliminare o il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Avverso il decreto che accoglie o rigetta la richiesta di accesso è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero e del membro nazionale dell'Eurojust dinnanzi alla Corte di cassazione.

A completamento del corredo informativo posto a disposizione del membro nazionale dell'Eurojust, la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo in esame, prevede infine la possibilità per il membro nazionale di richiedere alla autorità che ha la

competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen (attualmente la Divisione SIRENE, istituita presso la Direzione centrale di polizia criminale del Ministero dell'interno) di comunicargli dati contenuti nel Sistema informativo Schengen.

Con il comma 3 dell'articolo, si è inoltre introdotto uno strumento giuridico che prevede la segnalazione, al membro nazionale dell'Eurojust, delle indagini che possono legittimare l'esercizio dei suoi poteri di collegamento.

È stato quindi previsto, con disposizione che si ispira a quanto disposto, in ambito interno, dall'articolo 118-*bis* delle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, un obbligo di informativa al membro nazionale, da parte del pubblico ministero che proceda ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 8 delinea il procedimento ed i requisiti di nomina, nonché la durata del mandato, della persona che figurerà nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune indipendente, istituita dall'articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato dall'Eurojust nel rispetto dei principi dettati dalla decisione.

Conformemente a quanto richiesto sul punto dall'articolo 23 della decisione, che prevede, all'evidente fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità, che ciascuno Stato membro nomini, in conformità del proprio ordinamento giuridico, « un giudice, non membro dell'Eurojust, o, se il regime costituzionale o nazionale lo richiede, una persona che eserciti funzioni che le conferiscano una indipendenza adeguata », si è stabilito che la persona nominata sia un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust.

Quanto al procedimento di nomina, lo stesso è stato ricalcato su quello previsto per la nomina del membro nazionale.

La durata del mandato è stata stabilita in due anni, prorogabili per non più di una volta.

L'articolo 9, designa, come consentito dall'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust.

A riguardo è parso costituire un naturale approdo far coincidere, secondo una possibilità direttamente contemplata dall'articolo 12, paragrafo 2, della decisione, i suddetti corrispondenti nazionali, con i punti di contatto nazionali che compongono la rete giudiziaria europea, punti di contatto che già hanno maturato una significativa esperienza nello svolgimento delle proprie funzioni di agevolazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione e di coordinamento della stessa.

I corrispondenti nazionali dell'Eurojust sono pertanto stati individuati nell'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia, autorità centrale in materia di cooperazione giudiziaria, nella Direzione nazionale antimafia e nelle procure generali della Repubblica presso le corti di appello.

L'articolo 10, dispone, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, per garantire le finalità di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l'Eurojust e l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), che il membro nazionale è considerato autorità competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999.

L'articolo 11, detta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono esclusivamente quelli relativi al trattamento economico del membro nazionale e dei suoi assistenti, nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).

La disposizione prevede l'attribuzione di un trattamento economico accessorio al membro nazionale dell'Eurojust ed ai suoi assistenti (previsti nel numero massimo di tre), corrispondente all'indennità percepita rispettivamente dal primo consigliere di delegazione e dal primo segretario di delegazione di ambasciata.

L'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento, viene così determinato:

Indennità spettante al membro nazionale equiparato al primo consigliere di delegazione:

Indennità base	euro	1.262,74+
Coefficiente di base (5,44)	euro	6.869,31
Totale	euro	8.132,05+
Indennità di rappresentanza (12,50 per cento)	euro	1.017,00
Ritenute a carico dello Stato .	euro	153,00
Indennità mensile	euro	9.302,05x
12 mensilità		12
Onere annuo	euro	111.624,60

Indennità spettante agli assistenti equiparati al primo segretario di delegazione:

Indennità base	euro	963,19+
Coefficiente di sede (5,44)	euro	5.239,75
Totale	euro	6.202,94+
Indennità di rappresentanza (10 per cento)	euro	620,00
Ritenute a carico dello Stato .	euro	138,00
Indennità mensile	euro	6.960,94x
12 mensilità		12
Onere annuo unitario	euro	83.531,28x
Numero max assistenti		3
Onere annuo	euro	250.593,84

L'onere complessivo annuo ammonta a euro 362.218,44.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo

Con la decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito l'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Mediante l'istituzione dell'Eurojust, il Consiglio dell'Unione europea ha inteso dare una risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.

Essa è istituita quale organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica e composto da un membro nazionale, magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia avente pari prerogative, distaccato da ciascuno degli Stati membri.

Compiti dell'unità sono quelli di dare impulso e migliorare il coordinamento e di migliorare la cooperazione, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in relazione alle indagini ed azioni penali relative alle gravi forme di criminalità e reati, rientranti nell'ambito della sua competenza — ambito definito dall'articolo 4 della decisione — che interessino almeno due di tali Stati, nonché di assistere le autorità nazionali per migliorare l'efficacia delle medesime indagini ed azioni penali.

L'articolo 34, paragrafo 2, lettera *c*), del Trattato sull'Unione europea, stabilisce espressamente che le decisioni sono strumenti giuridici vincolanti ma non hanno efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati membri.

L'articolo 42 della decisione istitutiva dell'Eurojust prevede poi che « Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003 ».

Da ciò la necessità, cui il presente disegno di legge intende fornire risposta, di assicurare, da un canto, l'efficacia della decisione nell'ordinamento interno e, d'altro canto, di conformare alla stessa la legislazione nazionale, disciplinando, in particolare, gli aspetti attinenti all'esercizio dei poteri del membro nazionale e del collegio dell'Eurojust, i requisiti e modalità di nomina del membro nazionale, della durata del suo mandato e del trattamento economico ad esso attribuito — gli articoli 2, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione, demandano infatti agli ordinamenti nazionali la determinazione delle modalità del distacco del membro nazionale presso l'Eurojust e la definizione del suo statuto —, i corrispondenti aspetti relativi agli

assistenti del membro nazionale previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti dalla decisione al membro nazionale strumentalmente all'esercizio dei suoi poteri di coordinamento delle indagini, le modalità di nomina di un giudice ai fini dell'inserimento dello stesso nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione per il controllo della attività dell'Eurojust in materia di trattamento dei dati personali e la designazione dei corrispondenti nazionali dell'Eurojust previsti dall'articolo 12 della decisione.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

La creazione, mediante l'istituzione dell'unità Eurojust, di un organismo europeo con compiti di coordinamento delle indagini ed azioni penali che interessino più Stati membri, rappresenta una assoluta novità, rispetto al quadro normativo vigente.

Quanto ai compiti attribuiti all'Eurojust nell'ottica della cooperazione giudiziaria penale in senso stretto, essi vanno ad inserirsi in un quadro normativo che già aveva visto l'istituzione, con l'azione comune 98/428/GAI del 29 giugno 1998, della rete giudiziaria europea, rete diffusa sul territorio dell'Europa con il compito, per lo più, di fornire un supporto informativo e linguistico per lo svolgimento dell'attività rogatoriale, nonché lo svilupparsi dell'esperienza, poi formalizzata con decisione del 22 aprile 1996, dei magistrati di collegamento.

Alla rete, ed ai magistrati di collegamento, si affianca ora un organismo, l'Eurojust, non più diffuso, ma centralizzato, che, alle funzioni di sostegno dell'attività rogatoriale, aggiunge quelle, di carattere proattivo, di stimolo e impulso dell'attività investigativa e penale, mediante il coordinamento delle indagini ed azioni penali, rientranti nel suo ambito di competenza, che interessino più Stati membri.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il disegno di legge intende proprio assicurare l'efficacia nell'ordinamento interno di uno strumento comunitario, la decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, e, d'altro canto, conformare allo stesso la legislazione nazionale.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Il disegno di legge ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Nell'elaborazione del disegno di legge non si è fatto ricorso alla tecnica della novellazione.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il disegno di legge non determina alcuna abrogazione implicita.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti

Il disegno di legge chiama in causa, in primo luogo, il Ministro della giustizia, ai fini della nomina del membro nazionale dell'Eurojust e dei suoi assistenti, nonché, qualora si tratti di magistrati — come è, di necessità, per il membro nazionale — il Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia è altresì coinvolto in relazione all'esercizio del potere, allo stesso attribuito dall'articolo 2, comma 3, di indirizzare al membro nazionale, tramite il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

Oltre poi, naturalmente, al membro nazionale ed ai suoi assistenti, esso investe, principalmente, le autorità giudiziarie, in relazione alle attività di indagine e processuali, dalle stesse svolte, in relazione ai reati ed alle forme di criminalità di competenza dell'Eurojust che interessino più Stati membri.

In relazione a tali indagini ed azioni penali potranno infatti essere esercitati i poteri attribuiti al membro nazionale ed al collegio dell'Eurojust, ai fini del coordinamento delle indagini ed azioni penali medesime e del miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri interessati.

Le autorità giudiziarie nazionali saranno altresì coinvolte in quanto destinatarie delle richieste di accesso alle informazioni giudiziarie indirizzate loro dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché in quanto investite dell'obbligo di informativa previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

La decisione, e il disegno di legge in esame che intende attuarla nell'ordinamento interno, hanno lo scopo di dare una risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

L'obiettivo dell'intervento è il raggiungimento dello scopo sopra prospettato mediante l'esercizio delle funzioni di stimolo e miglio-

mento del coordinamento delle indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione penale, che l'Eurojust è chiamata a svolgere nell'ambito della propria competenza.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

Non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dell'intervento normativo, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando idoneo il quadro organizzativo esistente.

E) Aree di criticità

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto *d*), aspetti di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili

Premesso che la così detta « opzione nulla » risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

G) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il disegno di legge appare essere lo strumento tecnico normativo più idoneo in relazione alla natura dell'intervento.

A L L E G A T O

2002/187/GAI: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/2002 pag. 0001 - 0013

Decisione del Consiglio
del 28 febbraio 2002
che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
(2002/187/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e l'iniziativa della Repubblica portoghese,
della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
considerando quanto segue:

(1) È necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità che sono spesso opera di organizzazioni transnazionali.

(2) Il miglioramento effettivo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri richiede urgentemente l'adozione a livello dell'Unione di misure strutturali destinate ad agevolare il coordinamento ottimale delle attività di indagine e delle azioni penali degli Stati membri che coprono il territorio di molti di essi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

(3) Al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso, segnatamente al punto 46 delle sue conclusioni, di istituire un'unità (Eurojust) composta di magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative.

(4) Questa unità Eurojust è istituita con la presente decisione quale organo dell'Unione, dotato di personalità giuridica e finanziato a carico del bilancio dell'Unione europea, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine.

(5) Gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(3) sono rilevanti anche in relazione all'Eurojust. Il collegio dell'Eurojust dovrebbe adottare le misure di attuazione necessarie per conseguire tali obiettivi. Esso dovrebbe tenere pienamente conto delle attività sensibili dell'Eurojust in materia d'indagini e di azioni penali. In questo contesto è opportuno escludere l'accesso dell'OLAF a documenti, relazioni, note o informazioni, qualunque ne sia il supporto, detenuti o creati nel quadro di tali attività, siano esse in corso o concluse, nonché vietare la trasmissione all'OLAF di tali documenti, relazioni, note o informazioni.

(6) Affinché possa conseguire i suoi obiettivi nel modo più efficace, l'Eurojust dovrebbe svolgere le sue funzioni tramite uno o più membri nazionali interessati o in quanto collegio.

(7) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni con l'Eurojust secondo modalità che servano e rispettino l'interesse del funzionamento dell'azione pubblica.

(8) Le competenze dell'Eurojust lasciano impregiudicate le competenze della Comunità in materia di protezione degli interessi finanziari di quest'ultima e non pregiudicano neppure le convenzioni e gli accordi esistenti, segnatamente la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Consiglio d'Europa), firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, nonché la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea(4), adottata dal Consiglio il 29 maggio 2000, e il suo protocollo(5), adottato il 16 ottobre 2001.

(9) Per realizzare i suoi obiettivi l'Eurojust tratta dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati. Occorre pertanto prendere le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Consiglio d'Europa), firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e successive modifiche, segnatamente il protocollo aperto alla firma l'8 novembre 2001, quando tali modifiche saranno in vigore tra gli Stati membri.

(10) Per contribuire a garantire e controllare che i dati personali siano trattati correttamente dall'Eurojust, occorre istituire un'autorità di controllo comune che, vista la composizione dell'Eurojust, dovrebbe essere costituita da giudici o, se il sistema costituzionale o nazionale lo richiede, da persone che esercitano una funzione equivalente che conferisca loro una indipendenza adeguata. Le competenze di quest'autorità di controllo comune non dovrebbero pregiudicare le competenze dei giudici nazionali e i ricorsi che possono essere introdotti dinanzi a questi ultimi.

(11) Per assicurare una cooperazione armoniosa tra le varie attività dell'Unione e della Comunità, e nel rispetto dell'articolo 29 e dell'articolo 36, paragrafo 2 del trattato, è opportuno associare pienamente la Commissione ai lavori dell'Eurojust concernenti questioni generali e quelle che rientrano nella sua competenza. Il regolamento interno dell'Eurojust dovrebbe precisare le modalità che consentono alla Commissione di partecipare ai lavori della stessa nei settori di sua competenza.

(12) È opportuno prevedere disposizioni che assicurino che l'Eurojust e l'Ufficio europeo di polizia (Europol)(6), stabiliscano e mantengano una stretta cooperazione.

(13) È necessario che l'Eurojust e la rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI(7) intrattengano rapporti privilegiati. In particolare è necessario, a tal fine, che il segretariato della rete giudiziaria europea sia situato presso il segretariato dell'Eurojust.

(14) Al fine di agevolare le attività dell'Eurojust, è opportuno che gli Stati membri possano istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali.

(15) È altresì opportuno che l'Eurojust, per quanto è necessario allo svolgimento delle sue funzioni, possa instaurare una collaborazione con stati terzi e che possano essere conclusi a tal fine degli accordi, in via prioritaria con i paesi candidati all'adesione all'Unione e altri paesi con cui sono state stipulate intese.

(16) Visto che l'adozione della presente decisione richiede che siano approvate negli Stati membri nuove importanti misure legislative, occorre prevedere alcune disposizioni transitorie.

(17) Il punto 57 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 prevede che, in attesa di un accordo globale sulla sede di talune agenzie, l'Eurojust potrà iniziare la sua attività a l'Aia.

(18) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione e personalità giuridica

La presente decisione istituisce un'unità, denominata Eurojust, quale organo dell'Unione.

L'Eurojust ha personalità giuridica.

Articolo 2

Composizione

1. L'Eurojust è composta di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.

2. Ciascun membro nazionale può essere assistito da una persona. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10, più persone possono assistere il membro nazionale. Uno di questi assistenti può sostituirlo.

Articolo 3

Obiettivi

1. Nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai comportamenti criminali previsti dall'articolo 4 in ordine a forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata, gli obiettivi assegnati all'Eurojust sono i seguenti:

- a) stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati;
- b) migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione;
- c) assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l'efficacia delle loro indagini e azioni penali.

2. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, o se tale sostegno, in un caso particolare, rivesta un interesse essenziale.

3. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e la Comunità.

Articolo 4

Competenze

1. L'ambito di competenza generale dell'Eurojust comprende:

- a) le forme di criminalità e i reati per i quali l'Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento, a norma dell'articolo 2 della convenzione Europol del 26 luglio 1995;
- b) le seguenti forme di criminalità:
 - la criminalità informatica,
 - la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea,
 - il riciclaggio dei proventi di reato,
 - la criminalità ambientale,
 - la partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/JAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea(8);
- c) altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità e ai reati di cui ai paragrafi a) e b).

2. Per altri tipi di reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 l'Eurojust può, a titolo complementare, conformemente ai suoi obiettivi, prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro.

Articolo 5

Funzioni dell'Eurojust

1. Per realizzare i suoi obiettivi, l'Eurojust svolge le sue funzioni:

- a) per il tramite di uno o più membri nazionali interessati, ai sensi dell'articolo 6, o
- b) attraverso il collegio, ai sensi dell'articolo 7, nelle ipotesi:
 - i) per le quali uno o più membri nazionali interessati a un caso trattato dall'Eurojust ne fanno richiesta, o

- ii) relative ad indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione o che possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati, o
- iii) nelle quali si pone una questione generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi, o
- iv) previste da altre disposizioni della presente decisione.

2. Quando svolge le sue funzioni, l'Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali ai sensi dell'articolo 6 o se agisce attraverso il collegio ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6

Funzioni dell'Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali

Quando l'Eurojust agisce per il tramite dei membri nazionali interessati, essa:

- a) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di valutare se:
 - i) avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;
 - ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;
 - iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;
 - iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
 - v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;
- b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;
- c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
- d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;
- e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
- f) presta sostegno, nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e con l'accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro;
- g) può, conformemente ai suoi obiettivi e nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 1, per migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, trasmettere richieste di assistenza giudiziaria quando queste:
 - i) emanano da un'autorità competente di uno Stato membro;
 - ii) riguardano un'indagine o un'azione penale svolta da detta autorità in un caso preciso, e
 - iii) richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'intervento dell'Eurojust.

Articolo 7

Funzioni dell'Eurojust esercitate attraverso il collegio

Quando l'Eurojust agisce attraverso il collegio, essa:

- a) può, per le forme di criminalità e i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, motivando la sua richiesta, di:
 - i) avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;
 - ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;
 - iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;
 - iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
 - v) fornirle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;
- b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri sulle indagini e sulle azioni penali di cui essa ha conoscenza e che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
- c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
- d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base all'analisi svolta dall'Europol;

- e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo a arricchire la sua base di dati documentali;
- f) può coadiuvare l'Europol, in particolare formulando pareri sulla base delle analisi da questo sviluppate;
- g) può fornire un sostegno logistico nei casi di cui alle lettere a), c) e d). Tale sostegno logistico può comportare assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.

Articolo 8

Motivazione

Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lettera a), comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni, salvo che, nei casi previsti all'articolo 7, lettera a), punti i), ii) e v), non possano motivare la decisione in quanto:

- i) ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza, ovvero
- ii) comprometterebbe lo svolgimento di indagini in corso o la sicurezza di una persona.

Articolo 9

Membri nazionali

1. I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto. La durata del mandato dei membri nazionali è fissata dallo Stato membro d'origine ed è tale da permettere il buon funzionamento dell'Eurojust.
2. Tutte le informazioni scambiate fra l'Eurojust e gli Stati membri, comprese le richieste di cui all'articolo 6, lettera a), sono trasmesse per il tramite del membro nazionale.
3. Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale. Quando designa il membro nazionale, e se necessario in qualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione all'Eurojust e al Segretariato generale del Consiglio affinché quest'ultimo ne informi gli altri Stati membri. Questi s'impegnano ad accettare e a riconoscere le prerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale.
4. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall'ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative.
5. Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all'occorrenza se agisce in virtù dei poteri giudiziari conferitigli a norma del paragrafo 3.

Articolo 10

Collegio

1. Il collegio è composto di tutti i membri nazionali. Ciascun membro nazionale dispone di un voto.
2. Il Consiglio, dopo aver consultato l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento dei dati personali, approva il regolamento interno dell'Eurojust su proposta del collegio, previa adozione all'unanimità da parte di quest'ultimo. Le disposizioni del regolamento interno che riguardano il trattamento dei dati personali possono costituire oggetto di un'approvazione separata da parte del Consiglio.

3. Quando agisce ai sensi dell'articolo 7, lettera a), il collegio prende le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi. Le altre decisioni del collegio sono prese conformemente al regolamento interno.

Articolo 11

Ruolo della Commissione

1. La Commissione è pienamente associata ai lavori dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del trattato. Essa partecipa a tali lavori nei settori di sua competenza.
2. Nell'ambito dei lavori dell'Eurojust relativi al coordinamento delle indagini e delle azioni penali, la Commissione può essere invitata a fornire le sue conoscenze specialistiche.
3. L'Eurojust può concordare con la Commissione le modalità pratiche necessarie per rafforzare la loro cooperazione.

Articolo 12

Corrispondenti nazionali

1. Ciascuno Stato membro può istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali. Tale istituzione o designazione riveste la massima priorità in materia di terrorismo. Le relazioni tra il corrispondente nazionale e le autorità competenti degli Stati membri sono disciplinate dal diritto nazionale. I corrispondenti nazionali operano nello Stato membro che li ha designati.
2. Allorché lo Stato membro designa un corrispondente nazionale, questi può essere un punto di contatto della rete giudiziaria europea.
3. Le relazioni tra il membro nazionale e il corrispondente nazionale non escludono relazioni dirette tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.

Articolo 13

Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente all'articolo 5.
2. A norma dell'articolo 9, i membri nazionali dell'Eurojust hanno la facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni tra di loro o con le autorità competenti dei loro Stati membri.

Articolo 14

Trattamento di dati personali

1. Nella misura in cui sia necessario per raggiungere i suoi obiettivi, l'Eurojust può, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni, trattare dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati.
2. L'Eurojust prende le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati personali almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e successive modifiche, che siano in vigore tra gli Stati membri.
3. I dati personali trattati dall'Eurojust sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nonché, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri o da altri partner ai sensi degli articoli 13 e 26, esatti ed aggiornati. L'Eurojust tratta i dati personali in modo leale e lecito.
4. Conformemente alla presente decisione, l'Eurojust istituisce un indice dei dati relativi alle indagini e può costituire archivi di lavoro temporanei contenenti anche dati personali.

Articolo 15

Restrizioni al trattamento dei dati personali

1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:

- a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- b) data e luogo di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) sesso;
- e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto;
- g) informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale;
- h) conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;
- i) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;
- j) fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;
- k) informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazione criminale.

2. In caso di trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate testimoni o vittime in un'indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:

- a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- b) data e luogo di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) sesso;
- e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- f) descrizione e natura dei fatti che li riguardano, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini.

3. Tuttavia, in casi eccezionali, l'Eurojust può anche trattare, per un periodo di tempo limitato, altri dati personali relativi alle circostanze di un reato qualora siano di rilevanza immediata e rientrino nell'ambito di indagini in corso, al cui coordinamento l'Eurojust contribuisce, purché il trattamento di questi dati specifici sia conforme agli articoli 14 e 21.

Il delegato alla protezione dei dati di cui all'articolo 17 è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata congiuntamente da almeno due membri nazionali.

4. I dati personali, trattati mediante procedimenti automatizzati o meno, che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale possono essere trattati dall'Eurojust soltanto qualora siano necessari per le indagini nazionali pertinenti e per il coordinamento all'interno dell'Eurojust.

Il delegato alla protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della presente decisione.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata dal collegio.

Articolo 16

Indice e archivi di lavoro temporanei

1. Per conseguire i suoi obiettivi, l'Eurojust tiene un archivio automatizzato che costituisce un indice dei dati relativi alle indagini nel quale possono essere conservati dati non personali e dati

personali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, punti da a) a i) e k) e paragrafo 2. Questo indice è volto a:

a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali al cui coordinamento contribuisce l'Eurojust, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

b) agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;

c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto della presente decisione.

2. L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro dell'Eurojust.

3. Per svolgere le funzioni di cui agli articoli 6 e 7, i membri nazionali dell'Eurojust possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l'accesso al delegato alla protezione dei dati e, se il collegio lo decide, anche ad altri membri nazionali e agli agenti che hanno diritto di accesso agli archivi. Ogni nuovo fascicolo di lavoro contenente dati personali costituisce oggetto di un'informazione al delegato alla protezione dei dati.

Articolo 17

Delegato alla protezione dei dati

1. L'Eurojust dispone di un delegato alla protezione dei dati, appositamente designato tra i membri del personale. In questo contesto il delegato dipende direttamente dal collegio. Nell'esercizio delle funzioni menzionate nel presente articolo, non riceve istruzioni da nessuno.

2. Il delegato alla protezione dei dati ha in particolare le seguenti funzioni:

a) garantire in modo indipendente la legittimità e il rispetto della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;

b) controllare che la trasmissione e la ricezione dei dati personali siano registrate per iscritto in base alle modalità previste dal regolamento interno, segnatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, alle condizioni di sicurezza previste dall'articolo 22;

c) garantire che le persone interessate siano informate, su loro richiesta, dei loro diritti secondo quanto previsto dalla presente decisione.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni il delegato ha accesso a tutti i dati trattati dall'Eurojust e a tutti i locali dell'Eurojust.

4. Qualora constati un trattamento che ritenga non conforme alla presente decisione, il delegato:

a) ne informa il collegio che ne accusa ricevuta;

b) ricorre all'autorità di controllo comune qualora il collegio non abbia rimediato alla non conformità del trattamento entro un termine ragionevole.

Articolo 18

Accesso autorizzato ai dati

Solo i membri nazionali e i loro assistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, nonché il personale autorizzato dell'Eurojust possono avere accesso ai dati personali trattati dall'Eurojust ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Eurojust.

Articolo 19

Diritto di accesso ai dati personali

1. Chiunque ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano trattati dall'Eurojust, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Chiunque desideri esercitare il diritto d'accesso ai dati personali che lo riguardano, conservati presso l'Eurojust, o desideri che tali dati siano verificati in conformità dell'articolo 20, può, a tal fine, presentare gratuitamente una richiesta nello Stato membro di sua scelta, presso l'autorità designata da tale Stato, la quale si rivolge senza indugio all'Eurojust.

3. Il diritto di una persona di accedere ai dati personali che la riguardano o di farli verificare è esercitato nel rispetto e secondo le modalità della legislazione dello Stato membro, nel quale il richiedente ha presentato la richiesta. Tuttavia, se l'Eurojust può determinare quale autorità di uno Stato membro abbia trasmesso i dati in questione, quest'ultima può esigere che il diritto di accesso si eserciti nel rispetto e secondo le modalità della legislazione di tale Stato membro.

4. L'accesso ai dati personali è negato qualora:

- a) rischi di compromettere una delle attività dell'Eurojust;
- b) rischi di compromettere un'indagine nazionale cui contribuisce l'Eurojust;
- c) rischi di compromettere i diritti e le libertà di terzi.

5. La decisione di concedere il diritto di accesso tiene in debito conto la qualità delle persone che presentano la richiesta, in relazione ai dati conservati presso l'Eurojust.

6. I membri nazionali interessati dalla richiesta la trattano e decidono in nome dell'Eurojust. Detta richiesta è oggetto di un trattamento completo nei tre mesi successivi alla ricezione. Quando sono in disaccordo, i membri nazionali adiscono il collegio, che decide in merito alla richiesta con la maggioranza dei due terzi.

7. Se l'accesso è negato oppure se nessun dato personale relativo al richiedente è trattato dall'Eurojust, quest'ultima notifica al richiedente l'avvenuta verifica senza fornire indicazioni che possano rivelare se il richiedente è conosciuto o meno.

8. Qualora il richiedente non sia soddisfatto della risposta data alla domanda, può ricorrere contro tale decisione dinanzi all'autorità di controllo comune. L'autorità di controllo comune valuta se la decisione adottata dall'Eurojust sia conforme alla presente decisione.

9. Prima che Eurojust prenda una decisione sono consultate le autorità competenti degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge in materia. Esse vengono in seguito informate dell'esito per il tramite dei membri nazionali interessati.

Articolo 20

Rettifica e cancellazione dei dati personali

1. Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, chiunque ha il diritto di chiedere all'Eurojust che si rettifichino, blocchino o cancellino i dati che lo riguardano che siano errati o incompleti o il cui inserimento o conservazione siano contrari alla presente decisione.

2. L'Eurojust comunica al richiedente se si è proceduto alla rettifica, al blocco o alla cancellazione dei dati che lo riguardano. Se il richiedente non è soddisfatto della risposta dell'Eurojust, può adire l'autorità di controllo comune entro trenta giorni a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la decisione dell'Eurojust.

3. Su richiesta delle autorità competenti di uno Stato membro, del suo membro nazionale o del suo eventuale corrispondente nazionale, e sotto la loro responsabilità, l'Eurojust, secondo il proprio regolamento interno, rettifica o cancella i dati personali da essa trattati e trasmessi o inseriti da tale Stato membro, dal suo membro nazionale o dal suo corrispondente nazionale. Le autorità competenti degli Stati membri e l'Eurojust, compresi il membro nazionale o l'eventuale corrispondente nazionale, assicurano in tale contesto il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dall'articolo 15, paragrafo 4.

4. Qualora risulti che dati personali trattati dall'Eurojust siano errati o incompleti o siano stati inseriti e conservati in contrasto con le disposizioni della presente decisione, l'Eurojust è tenuto a bloccare, rettificare o cancellare tali dati.

5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, tutti i fornitori e destinatari di tali dati sono informati senza indugio. Tali destinatari sono altresì tenuti, in base alle norme loro applicabili, a procedere alla rettifica, al blocco o alla cancellazione di tali dati dal proprio sistema.

Articolo 21

Termini per la conservazione dei dati personali

1. I dati personali trattati dall'Eurojust non sono conservati dallo stesso più del tempo necessario al conseguimento dei suoi obiettivi.
2. I dati personali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, trattati dall'Eurojust, non possono essere conservati oltre:
 - a) la data di scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dalle azioni penali;
 - b) la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini o dalle azioni penali che hanno motivato il coordinamento dell'Eurojust;
 - c) la data in cui l'Eurojust e gli Stati membri interessati hanno constatato o convenuto di comune accordo che non fosse più necessario il coordinamento dell'indagine o delle azioni penali da parte dell'Eurojust.
3. a) Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti al paragrafo 2, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato. In ogni caso, una verifica della necessità di conservare i dati è effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento.
- b) Qualora uno dei termini di cui al paragrafo 2 sia scaduto, l'Eurojust verifica la necessità di conservare i dati più a lungo per poter conseguire i suoi obiettivi, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva.
- c) Quando i dati sono stati conservati a titolo di deroga ai sensi della lettera b), una verifica della necessità di conservarli è effettuata ogni tre anni.
4. Qualora esista un fascicolo contenente dati non automatizzati e non strutturati e il termine per la conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo sia scaduto, ciascun elemento del fascicolo in questione è restituito all'autorità che l'aveva trasmesso e le eventuali copie sono distrutte.
5. Qualora l'Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati informano l'Eurojust e gli altri Stati membri interessati di tutte le decisioni giudiziarie relative al caso e aventi carattere definitivo, in particolare per consentire l'applicazione del paragrafo 2, lettera b).

Articolo 22

Sicurezza dei dati

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito della presente decisione l'Eurojust e, nella misura in cui sia interessato dai dati da questa trasmessi, ciascuno Stato membro assicurano la protezione di tali dati contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o la diffusione, l'alterazione e l'accesso non autorizzati o contro qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.
2. Il regolamento interno contiene le misure tecniche e le disposizioni organizzative necessarie all'esecuzione della presente decisione per quanto concerne la sicurezza dei dati, ed in particolare le misure atte a:
 - a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali;
 - b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
 - c) impedire che nell'archivio siano inseriti senza autorizzazione dati personali, e che dei dati personali così inseriti sia presa visione senza autorizzazione, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
 - d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati;
 - e) garantire che le persone autorizzate all'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente a dati di loro competenza;

- f) garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi sono trasmessi dati personali in caso di trasmissione di dati;
- g) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati nonché il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato;
- h) impedire che, all'atto della trasmissione di dati personali nonché del trasporto dei relativi supporti, tali dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

Articolo 23

Autorità di controllo comune

1. È istituita un'autorità di controllo comune indipendente che controlla in modo collegiale le attività dell'Eurojust di cui agli articoli da 14 a 22 per assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della presente decisione. Al fine di adempiere ai suoi compiti, l'autorità di controllo comune è autorizzata ad accedere senza riserve a tutti gli archivi in cui tali dati personali sono trattati. L'Eurojust fornisce all'autorità di controllo comune tutte le informazioni contenute in detti archivi richieste dalla stessa e l'assiste con ogni altro mezzo nello svolgimento delle sue funzioni.

L'autorità di controllo comune si riunisce almeno una volta per semestre. Inoltre si riunisce entro i tre mesi che seguono l'introduzione di un ricorso e può essere convocata dal suo presidente se almeno due Stati membri lo richiedono.

Al fine di costituire detta autorità di controllo comune, ogni Stato membro nomina, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un giudice, non membro dell'Eurojust, o, se il regime costituzionale o nazionale lo richiede, una persona che eserciti funzioni che le conferiscano un'indipendenza adeguata, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune in qualità di membro o di giudice ad hoc. La durata della nomina non può essere inferiore a 18 mesi. La revoca della nomina è disciplinata sulla base dei principi in materia di revoca applicabili in virtù del diritto interno dello Stato membro d'origine. La nomina e la revoca sono notificate al Segretariato generale del Consiglio e all'Eurojust.

2. L'autorità di controllo comune è composta di tre membri permanenti e di giudici ad hoc, secondo quanto previsto al paragrafo 4.

3. Il giudice nominato da uno Stato membro diventa membro permanente un anno prima che il suo Stato eserciti la presidenza del Consiglio, per una durata di un anno e 6 mesi.

Il giudice nominato dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio assume la presidenza dell'autorità di controllo comune.

4. Partecipano ai lavori dell'autorità anche uno o più giudici ad hoc, unicamente per la durata dell'esame di un ricorso concernente dati personali proveniente dallo Stato membro che li ha nominati.

5. La composizione dell'autorità di controllo comune vale per tutta la durata dell'esame di un ricorso anche se i membri permanenti abbiano raggiunto la fine del loro mandato ai sensi del paragrafo 3.

6. Ogni membro e ogni giudice ad hoc hanno diritto di voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

7. L'autorità di controllo comune esamina i ricorsi che le sono presentati conformemente all'articolo 19, paragrafo 8 e all'articolo 20, paragrafo 2, ed effettua i controlli conformemente al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Qualora essa ritenga che una decisione adottata dall'Eurojust o un trattamento di dati effettuato dall'Eurojust non siano compatibili con la presente decisione, la questione è sottoposta all'Eurojust che si rimette alla decisione dell'autorità di controllo comune.

8. Le decisioni dell'autorità di controllo comune sono definitive e vincolanti per l'Eurojust.

9. Le persone nominate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, terzo comma, presiedute dal presidente dell'autorità di controllo comune, adottano un regolamento interno e di procedura che, per l'esame di un ricorso, prevede criteri obiettivi per la nomina dei membri dell'autorità in questione.

10. Le spese per il Segretariato sono a carico del bilancio dell'Eurojust. Il Segretariato dell'autorità di controllo comune è indipendente nella sua funzione in seno al Segretariato dell'Eurojust.

11. I membri dell'autorità di controllo comune hanno l'obbligo della riservatezza previsto dall'articolo 25.

12. L'autorità di controllo comune presenta una relazione al Consiglio una volta all'anno.

Articolo 24

Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1. L'Eurojust, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede, è responsabile di qualsiasi danno causato ad una persona derivante da un trattamento di dati non autorizzato o scorretto effettuato dall'Eurojust stessa.

2. Le denunce nei confronti dell'Eurojust nell'ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono presentate dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede.

3. Ogni Stato membro è responsabile, conformemente al diritto nazionale, di qualsiasi danno causato ad una persona derivante da un trattamento non autorizzato o scorretto, effettuato dallo Stato membro stesso, dei dati che sono stati comunicati all'Eurojust.

Articolo 25

Riservatezza

1. I membri nazionali e i loro assistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il personale dell'Eurojust, gli eventuali corrispondenti nazionali e il delegato alla protezione dei dati hanno l'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1.

2. L'obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con l'Eurojust.

3. L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, l'obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute dall'Eurojust.

Articolo 26

Rapporti con i partner

1. L'Eurojust stabilisce e mantiene una stretta cooperazione con l'Europol, qualora tale cooperazione sia necessaria allo svolgimento delle funzioni dell'Eurojust ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, e tenendo altresì conto della necessità di evitare inutili sovrapposizioni. Gli elementi essenziali di tale cooperazione sono definiti in un accordo che deve essere approvato dal Consiglio, previa consultazione dell'autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati.

2. L'Eurojust intrattiene con la rete giudiziaria europea rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto di uno stesso Stato membro e l'eventuale corrispondente nazionale. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:

a) l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 dell'azione comune 98/428/GAI ed alla rete di telecomunicazioni istituita ai sensi dell'articolo 10 di detta azione comune;

b) in deroga all'articolo 9, paragrafo 3 dell'azione comune del 98/428/GAI, il segretariato della rete giudiziaria europea è situato presso il segretariato dell'Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta e autonoma sul piano funzionale. Esso si avvale dei mezzi dell'Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea. Se non vi è incompatibilità con l'autonomia funzionale del segretariato della rete giudiziaria europea, le regole che si applicano ai membri del personale dell'Eurojust si applicano anche ai membri del segretariato della rete giudiziaria europea;

c) i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Punti di contatto della rete giudiziaria europea possono, quando lo si ritenga necessario, essere invitati alle riunioni dell'Eurojust.

3. L'Eurojust instaura e mantiene una stretta cooperazione con l'OLAF. A tal fine l'OLAF può contribuire all'attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità svolta dall'Eurojust, su iniziativa dell'Eurojust o su richiesta dell'OLAF, sempre che le autorità nazionali competenti in materia non si oppongano.

4. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l'Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 9, gli Stati membri vigilano affinché i membri nazionali dell'Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e Euratom n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(9). Lo scambio di informazioni tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'informazione che deve essere fornita ad altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

5. Per conseguire i suoi obiettivi, l'Eurojust può stabilire contatti e scambiare esperienze di tipo non operativo con altri organismi, segnatamente organizzazioni internazionali.

6. L'Eurojust può cooperare, caso per caso, con magistrati di collegamento degli Stati membri ai sensi dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea(10).

Articolo 27

Scambio di informazioni con i partner

1. Conformemente alla presente decisione, l'Eurojust può scambiare qualsiasi informazione necessaria all'assolvimento delle sue funzioni:

- a) organismi competenti in virtù delle disposizioni adottate nell'ambito dei trattati;
- b) organizzazioni e organismi internazionali;
- c) autorità di paesi terzi competenti nelle indagini e azioni penali.

2. Prima che Eurojust scambi informazioni con i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), il membro nazionale dello Stato membro che ha messo a disposizione le informazioni dà il proprio consenso alla trasmissione delle stesse. Se del caso, il membro nazionale consulta le autorità competenti degli Stati membri.

3. L'Eurojust può concludere accordi di collaborazione, approvati dal Consiglio, con paesi terzi e con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi possono in particolare contenere disposizioni relative alle modalità di distacco di ufficiali o magistrati di collegamento presso l'Eurojust. Essi possono altresì contenere disposizioni relative allo scambio di dati personali; in tal caso l'autorità di controllo comune è consultata dall'Eurojust.

Per risolvere questioni urgenti l'Eurojust può inoltre collaborare con i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), anche senza concludere un accordo, purché tale collaborazione non comporti la trasmissione di dati personali dall'Eurojust agli stessi.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, la trasmissione di dati personali da parte dell'Eurojust ai soggetti di cui al paragrafo 1, punto b), e alle autorità di cui al paragrafo 1, punto c), dei paesi terzi che non sono soggetti all'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, può avvenire soltanto qualora sia assicurato un livello comparativamente sufficiente di protezione dei dati.

5. Se il paese terzo o i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), non assicurano il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 o se vi sono fondati motivi di ritenere che non l'assicurino, l'autorità di controllo comune e gli Stati membri interessati ne ricevono immediata comunicazione da parte dell'Eurojust. L'autorità di controllo comune può sospendere lo scambio di dati personali con i

soggetti in questione finché non si sia accertato che sono stati presi provvedimenti per rimediare alla situazione.

6. Tuttavia, anche in mancanza delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, un membro nazionale può, agendo in quanto tale, in circostanze eccezionali e soltanto perché vengano adottati provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per una persona o per la sicurezza pubblica, procedere a uno scambio di informazioni comprendenti dati personali. Il membro nazionale è responsabile della legittimità della trasmissione. Egli deve registrare la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione di dati è autorizzata soltanto se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

Articolo 28

Organizzazione e funzionamento

1. Il collegio è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Eurojust.
2. Il collegio elegge un presidente tra i membri nazionali e, se lo reputa necessario, può eleggere non più di due vicepresidenti. L'esito dell'elezione è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
3. Il Presidente esercita la sua funzione a nome del collegio e sotto la sua autorità, ne guida i lavori e controlla la gestione quotidiana effettuata dal direttore amministrativo. Il regolamento interno precisa i casi in cui le sue decisioni o azioni devono essere oggetto di un'autorizzazione preliminare o di una relazione al collegio.....
4. Il mandato del presidente ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del vicepresidente o dei vicepresidenti è disciplinato dal regolamento interno.
5. L'Eurojust è coadiuvato da un segretariato diretto da un direttore amministrativo.
6. L'Eurojust esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina (AIPN). Il collegio adotta le norme appropriate per l'attuazione del presente paragrafo, conformemente al regolamento interno.

Articolo 29

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo dell'Eurojust è nominato dal collegio all'unanimità. Il collegio istituisce un comitato di selezione che redige, previo invito a presentare candidature, un elenco di candidati tra cui il collegio sceglie il direttore amministrativo.
2. La durata del mandato del direttore amministrativo è di 5 anni. Il mandato è rinnovabile.
3. Il direttore amministrativo è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il direttore amministrativo agisce sotto l'autorità del collegio e del suo presidente che agisce conformemente all'articolo 28, paragrafo 3. Egli può essere revocato dal collegio con la maggioranza dei due terzi.
5. Il direttore amministrativo è incaricato dell'amministrazione quotidiana dell'Eurojust e della gestione del personale, sotto il controllo del presidente.

Articolo 30

Personale

1. Il personale dell'Eurojust è soggetto, in particolare per l'assunzione e lo statuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. Il personale dell'Eurojust è composto da persone assunte in base ai regolamenti e alle regolamentazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti i criteri di cui all'articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(11), compresa la ripartizione geografica. Esse hanno lo statuto di agenti permanenti, temporanei o locali. Su richiesta del direttore amministrativo, e d'accordo con il presidente a nome del collegio, le istituzioni comunitarie possono distaccare funzionari comunitari presso l'Eurojust in

qualità di agenti temporanei. Gli Stati membri possono distaccare esperti nazionali all'Eurojust. In quest'ultimo caso il collegio definisce le modalità di applicazione necessarie.

3. Sotto l'autorità del collegio, il personale assolve i compiti affidatigli tenendo presenti gli obiettivi e il mandato dell'Eurojust, senza sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organismo o persona al di fuori dell'Eurojust.

Articolo 31

Assistenza in materia di interpretazione e traduzione

1. Ai lavori dell'Eurojust si applica il regime linguistico ufficiale dell'Unione.
2. La relazione annuale al Consiglio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, è redatta nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

Articolo 32

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

1. Il presidente, a nome del collegio, riferisce al Consiglio, per iscritto e annualmente, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell'Eurojust.

A tal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attività dell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojust può inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Il presidente fornisce altresì al Consiglio qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento dell'Eurojust da esso richiestagli.

2. La presidenza del Consiglio trasmette annualmente al Parlamento europeo una relazione sui lavori svolti dall'Eurojust, nonché sulle attività dell'autorità di controllo comune.

Articolo 33

Finanziamento

1. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono a carico dello Stato membro di origine.

2. Quando i membri nazionali operano nell'ambito delle funzioni dell'Eurojust, le relative spese sono considerate spese operative ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 34

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Eurojust formano oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile. Esse sono iscritte nel suo bilancio, che comprende la tabella dell'organico sottoposta all'autorità di bilancio competente per il bilancio generale dell'Unione. La tabella dell'organico, composta di posti permanenti o temporanei e con un'indicazione relativa agli esperti nazionali distaccati, precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato dall'Eurojust durante l'esercizio in questione.

2. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Eurojust possono comprendere una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione.

4. Le spese dell'Eurojust comprendono segnatamente le spese per gli interpreti e i traduttori, le spese per la sicurezza, le spese amministrative e infrastrutturali, i costi operativi e di locazione, le spese di viaggio dei membri dell'Eurojust e del personale nonché le spese relative ai contratti con terzi.

Articolo 35

Elaborazione del bilancio

1. Il direttore amministrativo elabora ogni anno un progetto preliminare di bilancio dell'Eurojust per le spese dell'esercizio finanziario seguente, che sottopone al collegio.
2. Il collegio adotta, entro e non oltre il 1o marzo di ogni anno, il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone alla Commissione.
3. In base a tale progetto la Commissione propone, nel quadro della procedura di bilancio, di fissare la sovvenzione annuale per il bilancio dell'Eurojust.
4. In base alla sovvenzione annuale fissata dall'autorità di bilancio competente per il bilancio generale dell'Unione, il collegio adotta il bilancio dell'Eurojust all'inizio di ciascun esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi accordati all'Eurojust e ai fondi provenienti da altre fonti.

Articolo 36

Esecuzione del bilancio e scarico

1. Il direttore amministrativo esegue, in qualità di ordinatore, il bilancio dell'Eurojust. Egli riferisce al collegio in merito all'esecuzione del bilancio.
Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il presidente, coadiuvato dal direttore amministrativo, sottopone al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e alla Commissione il dettaglio dei conti di tutte le entrate e le spese dell'esercizio finanziario precedente. La Corte dei conti lo esamina conformemente all'articolo 248 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico all'Eurojust sull'esecuzione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno $n + 2$.

Articolo 37

Regolamento finanziario applicabile al bilancio

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust è adottato dal collegio all'unanimità, previo parere della Commissione e della Corte dei conti, nel rispetto dell'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(12).

Articolo 38

Controlli

1. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Eurojust, nonché il controllo della constatazione e della riscossione di tutte le entrate della stessa sono effettuati da un controllore finanziario nominato dal collegio.
2. Il collegio nomina un revisore interno incaricato segnatamente di fornire, in virtù delle norme internazionali pertinenti, una garanzia per quanto concerne il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere ordinatore né contabile. Il collegio può chiedere al revisore interno della Commissione di esercitare tale funzione.
3. Il revisore presenta all'Eurojust una relazione concernente le sue constatazioni e raccomandazioni all'Eurojust e sottopone una copia della relazione alla Commissione. L'Eurojust tenuto conto delle relazioni del revisore, adotta le misure necessarie per dar seguito a tali raccomandazioni.
4. Le norme previste dal regolamento (CEE) n. 1073/1999, del 25 maggio 1999, sono applicabili all'Eurojust. Il collegio adotta le misure d'attuazione necessarie.

Articolo 39

Accesso ai documenti

In base a una proposta del direttore amministrativo, il collegio adotta le norme relative all'accesso ai documenti dell'Eurojust, prendendo in considerazione i principi e i limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(13).

Articolo 40

Applicazione territoriale

La presente decisione si applica a Gibilterra, che sarà rappresentata dal membro nazionale del Regno Unito.

Articolo 41

Disposizioni transitorie

1. I membri nazionali dell'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria designati dagli Stati membri in virtù della decisione 2000/799/GAI del Consiglio del 14 dicembre 2000 relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria(14) esercitano la funzione di membro nazionale dell'Eurojust ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione fino alla designazione definitiva del membro nazionale dello Stato membro interessato, e al più tardi fino alla scadenza del secondo mese che segue la data in cui la presente decisione ha effetto, data in cui cessano le loro funzioni.

A tale titolo, i membri nazionali dell'unità provvisoria godono di tutte le competenze attribuite ai membri nazionali in virtù della presente decisione.

La designazione definitiva del membro nazionale ha effetto il giorno stabilito a tal fine dallo Stato membro in una comunicazione inviata al Segretariato generale del Consiglio con lettera ufficiale.

2. Uno Stato membro può dichiarare, nei tre mesi successivi alla data in cui la presente decisione ha effetto, che non applica, fino alla data prevista dall'articolo 42, determinati articoli, in particolare gli articoli 9 e 13, per il motivo che tale applicazione non è compatibile con la sua legislazione nazionale. Il Segretariato generale del Consiglio informa gli Stati membri e la Commissione di questa dichiarazione.

3. Finché il Consiglio non ha approvato il regolamento interno dell'Eurojust, il collegio adotta tutte le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi, salvo qualora la presente decisione preveda una decisione all'unanimità.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, fino alla realizzazione definitiva dell'Eurojust, siano adottate tutte le misure necessarie per garantire che tutti i fascicoli trattati dall'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, segnatamente in materia di coordinamento di indagini e azioni penali, possano continuare ad essere trattati dai membri nazionali in modo efficace. I membri nazionali assicurano almeno gli stessi obiettivi e compiti perseguiti dall'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria.

Articolo 42

Transizione

Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003.

Articolo 43

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, fatto salvo l'articolo 41. A decorrere da tale data l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria cessa d'esistere.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Acebes Paniagua

(1) GU C 206 del 19.7.2000, pag. 1 e
GU C 243 del 24.8.2000, pag. 15.

- (2) GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 347 e parere espresso il 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
- (4) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
- (5) GU C 326 del 26.11.2001, pag. 2.
- (6) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
- (7) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.
- (8) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.
- (9) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.
- (10) GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.
- (11) GU L 56 del 4.3.1968. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1).
- (12) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).
- (13) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
- (14) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 2.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità ed oggetto).

1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata: « Decisione ».

ART. 2.

(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia).

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.

3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

ART. 3.

(Assistenti del membro nazionale).

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.

ART. 4.

(Durata dell'incarico e trattamento economico).

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.

2. I magistrati ordinari ed i dirigenti appartenenti all'amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente, mantengono il proprio trattamento econo-

mico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

ART. 5.

(Poteri del membro nazionale dell'Eurojust).

1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della Decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un'indagine od esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;

2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;

3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli

altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

ART. 6.

(Poteri del collegio dell'Eurojust).

1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui

all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della Decisione.

ART. 7.

(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa).

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale può:

a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi;

b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro;

c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera *a*), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera *b*), è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, od un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.

ART. 8.

(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un

giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della Decisione.

2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.

ART. 9.

(Designazione dei corrispondenti nazionali).

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello.

ART. 10.

(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999, del Consiglio, del 25 maggio 1999).

1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della Decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

ART. 11.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a

decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 362.218,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 0,77



14PDL0048420